

Seduta n. 489 di martedì 21 giugno 2011

**Ordine del giorno 9/4357-A/17.Franceschini, ed altri
sulla delocalizzazione dei Ministeri**

accettato dal Governo e approvato dall’Aula della Camera

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia, all'esame di questa Camera, reca, come si legge nei presupposti di necessità ed urgenza, «disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e della competitività del Paese, ...nell'attuale quadro di finanza pubblica, per il conseguimento dei connessi obiettivi di stabilità e crescita»;

l'attuale quadro finanziario, caratterizzato da un elevato livello sia del disavanzo, sia del debito pubblico, richiede un'assoluta coerenza nelle politiche di spesa e di sviluppo, di tal che interventi, che i presentatori del presente ordine del giorno ritengono comunque insufficienti, non siano vanificati da politiche di segno opposto;

la richiesta reiterata da parte dei Ministri Bossi e Calderoli di spostare la sede di alcuni Ministeri da Roma al Nord si pone in palese contrasto con gli obiettivi connessi di stabilità e di crescita per cui il decreto-legge in oggetto è stato emanato;

nessuna esigenza di carattere funzionale giustificerebbe, infatti, l'inutile e ingente sforzo finanziario conseguenti al trasferimento di alcuni Ministeri sul territorio nazionale;

la sola ipotesi di trasferire al Nord alcuni Ministeri ha inevitabilmente innescato analoghe e opposte richieste a favore di città del Mezzogiorno, in una rincorsa propagandistica che distoglie l'attenzione dai veri problemi strutturali del nostro Paese;

anche la semplice introduzione di sedi decentrate delle amministrazioni centrali, ipotizzata da alcuni esponenti della maggioranza, si pone in contrasto con le finalità di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi in favore dei cittadini e delle imprese cui numerose disposizioni del provvedimento in esame sono ispirate;

tale decentramento, infatti, comporta il concreto rischio di una duplicazione di competenze e di sovrapposizione di attribuzioni e compiti, nonché di incertezza circa l'interlocutore pubblico cui il privato cittadino si deve rivolgere nel caso concreto;

considerato, peraltro, che:

la legge n. 42 del 2009, all'articolo 24, stabilisce un primo ordinamento transitorio per Roma capitale, ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, specificando, al comma 2, che l'ordinamento concesso alla città di Roma capitale è diretto «a garantire il miglior assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali»,

impegna il Governo

ad escludere ogni ipotesi di delocalizzazione dei Ministeri.

9/4357-A/17.Franceschini, Ventura, Maran, Villecco Calipari, Amici, Boccia, Lenzi, Giachetti, Quartiani, Rosato, Ghizzoni.